RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA IN MATERIA DI SPECIALITA' MEDICINALI

Art. 5

Estensione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre specialità medicinali

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali di preparazione, di divisione e di confezionamento di specialita' medicinali, nonche' l'esecuzione di controlli di qualita' delle specialita' medicinali nei casi previsti dalla legge. Le disposizioni medesime disciplinano altresi', per quanto applicabili, la produzione di materie prime farmacologicamente attive.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1991, non più in vigore dal 6 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali
Estremi	Decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-178-1991/art-5-estensione-della-disciplina-relativa-all-autorizzazione-a-produrre/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it